



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE  
*Servizio II – Segreteria CIAE II*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0009766 P-4.22.1  
del 18/12/2013



8684381

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno  
c.a. Dott. Vincenzo Callea  
- Ufficio di Gabinetto  
- Ufficio Legislativo

Ministero Affari Esteri  
Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente l'Iniziativa di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL). 16378/13**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio  
Coordinamento Politiche UE  
Cons. Fiorenza Barazzoni

CB/RB



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2013-003293  
All. 1

Roma, 17 dicembre 2013

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
Ufficio Coordinamento Politiche UE –Segreteria CIAE  
(nota Segreteria CIAE trasmessa con e-mail del 29 novembre 2013)

E, p.c.:

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
Nucleo di valutazione

R O M A

OGGETTO: Iniziativa di Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, e Svezia di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL).

- Codice del Consiglio: 16378/13
- Codice interistituzionale: 2013/0812 (COD)

Con riferimento alla nota sopra richiamata, si trasmette la relazione prevista dall'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" relativa alla proposta di regolamento indicata in oggetto.

IL PREFETTO  
VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Sergio Ferraiolo

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0009765 A-4.22.1  
del 18/12/2013



8684223



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

**Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:** Iniziativa di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL)

**Codice del Consiglio:** 16378/13

**Codice interistituzionale:** 2013/0812 (COD)

**Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

## **Premessa: finalità e contesto**

L'Accademia Europea di Polizia (CEPOL) è stata istituita nel 2005, con decisione del Consiglio Giustizia e Affari Interni 2005/681/GAI allo scopo di contribuire alla formazione degli alti funzionari e ufficiali di polizia degli Stati membri, ottimizzando la cooperazione tra i suoi vari componenti e per sviluppare un approccio europeo ai principali problemi che si pongono agli Stati membri nei settori della lotta contro la criminalità, della prevenzione della delinquenza e del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, specie a livello transfrontaliero.

Agendo in conformità dell'art. 76, lett. b) del TFUE, che stabilisce che gli atti riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia possono essere adottati su iniziativa di un quarto degli Stati membri, 25 Stati membri dell'Unione europea hanno presentato la proposta di Regolamento in esame per modificare l'articolo 4 della citata decisione GAI che stabilisce a



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Bramshill (Regno Unito) la sede della CEPOL.

Sulla scorta della deliberazione dei Ministri della Giustizia e degli Affari Interni dell'8 ottobre 2013 e della volontà manifestata dal Regno Unito di non ospitare più sul proprio territorio la sede dell'Accademia europea di Polizia, con la proposta di regolamento si stabilisce a Budapest (Ungheria) la sede della CEPOL.

## **A-Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto lo scopo della proposta di regolamento, ossia il trasferimento di un'agenzia dell'Unione europea può, per sua stessa natura, essere realizzato solo a livello dell'Unione.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo procedura ordinaria, possono stabilire misure riguardanti il sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico.

Un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio è considerato lo strumento giuridico appropriato per modificare la decisione 2005/681/GAI del Consiglio.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

L'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 5 del TUE. La proposta di Regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

## **B-Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

Non si hanno osservazioni

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Non si rilevano profili di interesse

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Non si hanno osservazioni

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

La proposta di regolamento è conforme all'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate, che, lasciando impregiudicata la decisione politica sulla sede di un'agenzia presa di comune accordo dai rappresentanti degli Stati membri o dal Consiglio, stabilisce criteri oggettivi da considerare al momento di decidere la sede di un'agenzia. Tra i criteri presi in considerazione, miranti a diminuire l'onere per il bilancio della UE, si citano la facilità di accesso alla struttura proposta, la qualità e il numero dei locali che saranno messi a disposizione della CEPOL, i servizi messi a disposizione gratuitamente per un periodo di almeno 10 anni, i privilegi e le immunità offerti alla CEPOL, il rispetto dei criteri riguardanti gli aspetti sociali del lavoro del personale della CEPOL .

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

Nessuna osservazione

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie**



# *Ministero dell'Interno*

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

## **locali**

Nessuna osservazione

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Nessuna osservazione

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Nessuna osservazione.